

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – Parte Speciale



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell'8 giugno 2001

Integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati

Parte Speciale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05 maggio 2023

Sommario

1. La parte speciale del Modello	3
2. I reati “sensibili”	4
3. Principi di controllo	5
4. I reati contro la p.a.	10
5. Reati informatici	18
6. I delitti di criminalità organizzata	25
7. I reati societari	31
8. I reati in materia di sicurezza sul lavoro	40
9. I reati tributari	43
10. I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	49
11. I reati contro l’amministrazione della giustizia	54
12. I reati contro il patrimonio culturale	57

1. La parte speciale del Modello

Nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rischi adottato da LAZIOcrea, il documento in esame si prefigge l'obiettivo di evidenziare i presidi e i protocolli esistenti tali da impedire la realizzazione di comportamenti illeciti nelle aree individuate come sensibili per la società, armonizzando le diverse procedure e i differenti sistemi di gestione che caratterizzano necessariamente un ente complesso e molto strutturato come LAZIOcrea.

È ormai dato acquisito che la gestione dei numerosi obblighi di compliance, secondo un approccio tradizionale, possa risultare connotata da una pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti e controlli potenzialmente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività.

Il passaggio a una compliance integrata consente invece agli Enti di razionalizzare le attività, migliorare l'efficienza dei processi e gestire in modo corretto i numerosi obblighi previsti dalla legge. In quest'ottica, un approccio integrato dovrebbe, quindi, contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi.

Come ricordano le Linee Guida Confindustria approvate nel giugno 2021, "la gestione dei rischi è un processo maieutico che le imprese devono attivare al proprio interno secondo le modalità ritenute più appropriate, pur sempre nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'ordinamento. I modelli che verranno quindi predisposti e attuati a livello aziendale saranno il risultato dell'applicazione metodologica documentata, da parte di ogni singolo ente, delle indicazioni qui fornite, in funzione del proprio contesto operativo interno (struttura organizzativa, articolazione territoriale, dimensioni, ecc.) ed esterno (settore economico, area geografica, contesto naturalistico, ecc.), nonché dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio".

2. I reati “sensibili”

Senza ripetere quanto già analiticamente riportato nella parte generale (si rimanda nel dettaglio al par. 10), la costruzione del Modello ha reso necessaria un’iniziale attività di risk assessment, all’esito della quale è stato costruito il sistema dei controlli e dei presidi. Tale attività è stata inoltre aggiornata e rivalutata nel corso degli anni, in occasione delle revisioni dei modelli che si sono susseguite.

Preliminarmente, dunque, è stato necessario determinare i reati presupposto potenzialmente ascrivibili alla Società e suscettibili di rientrare nell’area di rischio connessa alla sua specifica attività, escludendo così quelle fattispecie non ipotizzabili perché incompatibili con il core business societario ovvero che non configurerebbero alcun interesse o vantaggio per l’ente qualora venissero commesse da un soggetto interno della Società. Vi sono, inoltre, reati per cui, seppur non è possibile escludere in radice il rischio della loro commissione, rappresentano soltanto un rischio occasionale e generico, apparendo del tutto inverosimile che all’interno di LAZIOcrea taluno possa commettere tali illeciti nell’interesse o a vantaggio dell’ente: in relazione a tali reati, si è ritenuta sufficiente, per la minimizzazione del rischio di commissione, l’osservanza dei principi generali di controllo contenuti nel Sistema di Gestione, nel Modello e nel Codice Etico, senza prevedere dei principi ad hoc.

Ciò premesso, la successiva fase si è focalizzata principalmente sulle macrocategorie di reati che, alla luce dell’attuale situazione organizzativa-societaria riscontrata in LAZIOcrea S.p.A., potrebbero, in astratto, comportare un regime di responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 a carico della Società stessa. Le categorie individuate sono le seguenti:

- A. reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e 25);
- B. reati informatici (art. 24 bis);
- C. reati relativi alla criminalità organizzata (art. 24 ter);
- D. reati societari (art. 25 ter);
- E. reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (art. 25 septies);
- F. reati tributari (art. 25 quiquiesdecies);
- G. reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- H. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- I. reati contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies e Art. 25 duodecies).

3. Principi di controllo

Oltre ai principi presenti nelle singole Sezioni della Parte Speciale, i Destinatari del Modello devono osservare i principi generali di controllo volti alla prevenzione della commissione dei reati presupposto.

Tutti i principi contengono già regole immediatamente applicabili: essi devono, pertanto, essere applicati e rispettati da tutti i Destinatari del Modello unitamente a tutti gli strumenti normativi aziendali (ossia policy, procedure, norme comportamentali, Piano Anticorruzione, Manuale del Sistema di Gestione Prevenzione della Corruzione, Procedure della qualità, istruzioni operative, etc.) che specificano, implementano o attuano i principi e costituiscono parte integrante del presente Modello.

I principi si articolano su tre distinti livelli:

- i principi generali di controllo, applicabili a tutte le aree e attività a rischio;
- i principi di controllo trasversali, che delineano e forniscono regole generali di condotta;
- i principi di controllo specifici indicati in ogni capitolo della presente Parte Speciale, che prevedono disposizioni volte a disciplinare aspetti caratteristici dei singoli reati presupposto e delle relative aree/attività a rischio.

Ogni presunta violazione dei principi di controllo deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza tramite report scritto.

I principi generali di controllo sono:

- a) tracciabilità: deve essere garantita la verificabilità e la documentazione di ogni operazione, transazione, azione; pertanto, deve essere assicurata l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati sulle attività sensibili;
- b) segregazione delle funzioni e dei poteri: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- c) norme/procedure: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile e tale sistema normativo deve essere attuale ed effettivamente applicato;
- d) poteri di firma e poteri autorizzativi (sistema di deleghe): devono esistere regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e poteri autorizzativi interni idonee anche a garantire che l'attribuzione degli stessi avvenga in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate.

Principi di controllo trasversali

(i) Sistema normativo

L'attività della Società è regolamentata da un complesso di procedure e regole operative adottate e aggiornate rispetto alle disposizioni di legge applicabili e ai contenuti del Modello. Le singole funzioni interessate analizzano e valutano i principi di controllo ad esse applicabili e interagiscono con l'Organo Amministrativo per identificare eventuali esigenze di specificazione e/o di implementazione degli stessi.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ii) Tracciabilità e archiviazione della documentazione. Flussi informativi

Al fine di consentire la ricostruzione ex post delle attività, la documentazione relativa alle attività e alle informazioni condivise è archiviata e conservata per un periodo determinato, coerentemente con i sistemi di gestione e con la politica di data retention aziendale.

I soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività aziendali e dei relativi controlli, in base al proprio ruolo, devono garantire, anche a favore degli organi di controllo e di vigilanza, costanti flussi informativi, per consentire la verifica del rispetto del Modello.

(iii) Certificazioni e sistema di gestione

Tra i presidi implementati dall'ente per evitare la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 assumono un ruolo fondamentale i diversi Sistemi di Gestione adottati da LAZIOcrea e certificati ai sensi delle norme ISO. La logica di gestione del rischio presuppone infatti il coordinamento e l'integrazione dei diversi presidi aziendali, valorizzando a tal fine quelle misure che – seppur relative a settori specifici o rispondenti a specifiche esigenze normative – assumono rilevanza indiretta anche ai fini della responsabilità da reato degli enti.

Allo stato, il Sistema di Gestione della Società risulta conforme alle seguenti certificazioni:

- ISO 9001:2015 (Sistema di qualità);
- ISO 45001:2018 (Salute e sicurezza sul lavoro);
- ISO 37001:2016 (Prevenzione della corruzione);
- ISO/IEC 27001:2014 (Sicurezza delle Informazioni).

iv) Sistema dei controlli interni

Un sistema di controllo interno ha come obiettivo e priorità il governo dell'azienda attraverso l'individuazione, valutazione, monitoraggio, misurazione e mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa, coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale.

La definizione dei ruoli e delle mansioni che i diversi soggetti devono ricoprire all'interno della Corporate Governance di LAZIOcrea S.p.A. per la gestione dei rischi aziendali è stata stabilita anche grazie alla determinazione dei Sistemi di Controllo Interno (SCI) che includono altresì le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

Il Sistema dei Controlli Interni di LAZIOcrea S.p.A. viene definito come l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali; in altri termini tale sistema è costituito dalle attività poste in essere al fine di assicurare il rispetto sia dei corretti principi di gestione e di amministrazione dell'impresa sia dell'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali. I destinatari di tali controlli sono

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

individuabili sia negli organi volitivi dell'azienda, sia nei portatori di capitale di rischio sia, infine, nel più ampio universo costituito dagli stakeholders.

Ciò premesso, il sistema integrato di controlli interni della società si fonda su 4 pilastri:

- 1) il controllo di regolarità amministrativo-contabile, inteso a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 2) il controllo di gestione, inteso a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, per consentire all'Organo amministrativo e ai dirigenti di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- 3) la valutazione dei dirigenti, necessaria, fra l'altro, ad attivare la responsabilità dirigenziale e per l'erogazione della relativa indennità di risultato;
- 4) la valutazione e il controllo strategico, intesi a supportare l'attività degli organi di indirizzo politico-amministrativo e, pertanto, ad apprezzare l'adeguatezza, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, delle scelte operate dai dirigenti per attuare le direttive, i piani e i programmi stabiliti dal Socio Unico Regione Lazio.

(v) Verifica e valutazione della struttura organizzativa

I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività devono essere preventivamente identificati e formalizzati, al fine di garantire, anche attraverso un'attività di valutazione periodica, la definizione e il mantenimento di una struttura organizzativa:

- a) allineata ai principi di best practice del settore, con particolare riferimento ai principi della segregazione delle funzioni e del doppio controllo;
- b) idonea al perseguimento degli obiettivi aziendali;
- c) coerente con il complesso di procedure e regole operative vigenti.

(vi) Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e mediante le seguenti modalità che ne garantiscano la trasparenza:

- divieto di elargire liberalità e omaggi e promettere favoritismi e ricompense ai pubblici agenti;
- divieto di accettare la richiesta di dazione di denaro o altre utilità da parte dei pubblici agenti e obbligo di segnalazione della richiesta ricevuta, nel rispetto della procedura di *whistleblowing* e delle prescrizioni contenute nel sistema di gestione ISO 37001 e nel Piano Triennale Anticorruzione;
- divieto di rendere dichiarazioni mendaci o di indurre a rendere dichiarazioni mendaci ai pubblici agenti e all'Autorità Giudiziaria;
- divieto di ostacolare o interferire con l'attività di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- assenza di interessi personali;
- impossibilità per colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziati di procedere da solo e in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi.

Inoltre:

- a) l'instaurazione di rapporti con controparti esterne deve essere preceduta, coerentemente con quanto previsto dai principi di controllo, da una verifica dei requisiti reputazionali, allo scopo di garantire l'affidabilità e la credibilità, sotto il profilo etico e di legalità, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, di infiltrazione criminale e di frodi. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dei rapporti contrattuali;
- b) le controparti esterne devono, inoltre, rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario;
- c) ciascuna funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere l'Organo Amministrativo, laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto, che richiedano la valutazione di azioni legali o la stipula di accordi.

(vii) Ambiente e sicurezza

Per la Società è di fondamentale importanza il rispetto dei migliori standard possibili di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a impegnarsi al massimo e costantemente per il perseguimento di tale obiettivo, seguendo scrupolosamente le regole, effettuando i controlli e segnalando qualsiasi potenziale problematica.

Nell'ottica di un sistema di gestione "integrato" che valorizzi i presidi già adottati dalla Società – seppur ad altri fini – quali elementi determinanti per evitare la commissione di reati ai sensi del D.lgs. 231/2001, va rimarcato come LAZIOcrea abbia adempiuto agli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro implementando – coerentemente con quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 - un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro certificato ai sensi della norma ISO 45001:2018. Lo stesso ente ha dimostrato un continuo ed efficace aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi adottato, integrato con la valutazione del rischio biologico Sars-CoV-2 e con le novità connesse al sempre maggiore utilizzo dell'espletamento della prestazione lavorativa in Smart Working (art. 22, comma 1, L. 81/2017), modalità ampiamente favorita da LAZIOcrea per arginare la diffusione del virus e contenerne gli effetti negativi.

(viii) Legalità

Le attività della Società sono sempre finalizzate al rispetto di principi di trasparenza e di legalità e a questo fine la Società si impegna a contrastare, per quanto nelle sue possibilità, fenomeni di illegalità, corruzione, frodi e infiltrazione della criminalità nell'attività produttiva, rafforzando i vincoli previsti dalla normativa antimafia mediante forme di controllo volontario.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Tutte le attività aziendali devono essere organizzate e svolte in modo da disincentivare e contrastare ogni forma di agevolazione, anche indiretta, della criminalità organizzata.

(ix) Selezione del personale

La selezione delle risorse umane deve essere preceduta da una preliminare valutazione volta a individuare le esigenze relative al ruolo e alla mansione specifica che il soggetto sarà chiamato a svolgere, le correlate competenze professionali, i requisiti di legalità e reputazionali e il grado di esperienza necessari, anche in ragione dell'assetto della struttura organizzativa aziendale, secondo quanto dettagliatamente previsto dalle procedure aziendali.

(x) Flussi finanziari

I flussi finanziari aziendali devono essere adeguatamente regolamentati in modo da consentire, in ogni momento, la verificabilità da parte delle competenti funzioni aziendali.

(xi) Sistema di segnalazioni

il piano triennale anticorruzione adottato da LAZIOcrea (consultabile al seguente link <https://www.laziocrea.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>) prevede una specifica procedura di *whistleblowing* (p. che deve essere utilizzata per la segnalazione di tutti gli illeciti e/o le violazioni del Modello.

4. I reati contro la p.a.

4.1 Le fattispecie di reato realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

ART. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Si integra la fattispecie delittuosa di cui all'art. **316 bis c.p.** (malversazione di erogazioni pubbliche) in tutti quei casi in cui un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste. Il delitto in esame si perfeziona anche se viene distratta, per altri fini, solo una parte dei fondi ricevuti, ad esempio nel caso in cui parte di un finanziamento destinato a un corso di formazione comunque realizzato venisse diversamente impiegata. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'impiego, e non con l'ottenimento dei fondi, questo può concretarsi anche con riferimento a finanziamenti ricevuti in passato.

La Società può rispondere ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 231/2001 anche qualora sia realizzato il delitto di cui all'art. **316 ter c.p.** (indebita percezione di erogazioni pubbliche), fattispecie che ricorre nell'ipotesi in cui il soggetto agente consegua per sé o per terzi contributi, sovvenzioni, mutui agevolati, finanziamenti o «altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate» da parte dello Stato, di altri Enti pubblici, o dell'Unione europea, «mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute».

Il reato si differenzia dalla malversazione in quanto quest'ultima presuppone una legittima erogazione del contributo e un'illegittima destinazione, mentre nel delitto in argomento l'illiceità è ab origine, postulando la norma una non dovuta percezione dell'erogazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, alla presentazione o all'utilizzo di documenti o dichiarazioni false o attestanti fatti non veri, oppure all'omissione di dovute e necessarie informazioni, si dovesse accompagnare un *quid pluris* atto a integrare "artifici" o "raggiri", verrebbero a integrarsi le fattispecie di cui agli artt. **640, comma II, n.1) c.p.** (truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE) e **640 bis c.p.** (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Entrambi i reati si perfezionano allorché il soggetto attivo, a mezzo di artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno, ma mentre il primo, nella fattispecie che interessa ai fini del D.lgs. 231/2001, attiene all'ipotesi in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, il secondo prevede un aumento di pena se il delitto di cui all'art. 640 c.p. abbia ad oggetto finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, contributi o altre erogazioni del medesimo tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della UE.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il delitto di frode informatica (art. **640 ter c.p.**) comporta la responsabilità dell'Associazione solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (e comporta una circostanza aggravante la pena stabilita per l'ipotesi base). Lo stesso si perfeziona allorché il soggetto agente ottenga un ingiusto profitto con altrui danno mediante l'alterazione di un sistema informatico o telematico o l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi o ad essi pertinenti.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. **356 c.p.**), recentemente inserito tra i reati presupposto dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, sanziona "chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità". Mentre nella truffa l'artificio è precedente all'atto di disposizione patrimoniale, il delitto in esame si caratterizza per un doloso inadempimento del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, caratterizzato da malafede contrattuale, ossia dalla presenza di un espediente malizioso o di un inganno tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Infine, l'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto tra i reati presupposto anche il delitto di cui all'**articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898** che ha ad oggetto l'indebito ottenimento di "erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale".

ART. 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. **318 c.p.**) sanziona la condotta del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 320 c.p.) il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Il delitto di cui al successivo art. **319 c.p.** (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) concerne la condotta del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio, anche se non rivesta qualità di pubblico impiegato, art. 320 c.p. - corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, per ritardare o aver ritardato, oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nel caso in cui la «retribuzione» abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene o il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, l'art. 319 bis (circostanze aggravanti) dispone che la pena sia aumentata.

L'art. **319 ter c.p.** disciplina l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari che si perfeziona se le fattispecie corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sopra illustrate sono commesse per favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. **321 c.p.** (pene per il corruttore) dispone infine che le stesse pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 (relativamente alle ipotesi di cui agli articoli appena citati) si applichino anche «a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità». Pertanto, in virtù dell'estensione dei soggetti attivi operata dalla norma, le fattispecie corruttive comportano la

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

responsabilità penale anche del corruttore e, sussistendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per l'Associazione (oltre che penale per l'autore del reato).

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. **322** c.p. (istigazione alla corruzione) si realizza, a differenza delle precedenti, allorché taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il quale rifiuti, denaro o altra utilità non dovuti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri.

A differenza dei reati sopra esaminati, l'art. **317** c.p. (concussione) disciplina l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, con abuso delle proprie qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o ad un terzo. Non sussiste, per la presente fattispecie, l'estensione della pena al soggetto concusso, vittima dell'abuso del soggetto pubblico.

L'art. **319 quater** c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induce taluno a promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o ad un terzo. In tali casi, è punita altresì la condotta di chi effettua la dazione o la promessa.

Le disposizioni di cui all'art. **322 bis** c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) estendono l'ambito di applicazione degli articoli precedenti ai soggetti elencati.

Inoltre, l'art. 25 prevede la punibilità anche per la fattispecie di cui all'art. **346 bis** c.p. (traffico di influenze illecite), che sanziona "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". Alla stessa pena soggiace colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Infine, in data 15 luglio del 2020 è stato pubblicato sulla G.U., serie generale (n. 177), il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con cui, in attuazione della legge di delega, 4 ottobre 2019, n. 117, e recependo quanto previsto nella direttiva (UE) 2017/1731, il legislatore ha apportato diverse modifiche sia nel Codice penale, che in altre norme giuridiche, in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. È stata quindi estesa la responsabilità degli enti ai seguenti reati, a **condizione che "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"**:

- peculato (art **314** comma 1 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, se ne appropria;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art **316** c.p.) che sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- abuso d'ufficio (art. **323** c.p.) che – nella versione attuale – reprime la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

4.2. Processi sensibili e obiettivi delle presenti disposizioni

Nel contesto in cui opera LAZIOcrea, la cultura etica e il rispetto delle Leggi Anticorruzione costituiscono uno degli asset più importanti dell'Azienda e quindi LAZIOcrea S.p.A. ha ritenuto elemento fondamentale per la realizzazione del proprio oggetto sociale l'adozione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione che consenta il rispetto delle Leggi Anticorruzione e la cultura dell'integrità nonché la soddisfazione degli obiettivi e degli scopi del Sistema Anticorruzione.

In tal senso, oltre all'adozione di un Piano Triennale Anticorruzione, costantemente aggiornato e pubblicato online sul sito istituzionale, la Società ha ottenuto la certificazione ISO 37001:2016, al fine di:

- perseguire efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa tramite l'applicazione ragionata ed efficace delle previsioni normative sui controlli e della legge anticorruzione (legge 190/2012);
- promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni di LAZIOcrea S.p.A. mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con gli stakeholder;
- ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- evidenziare i settori e le attività/procedimenti a rischio più elevato, descrivendone il diverso livello di esposizione delle aree a rischio di corruzione e illegalità e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Peraltro, la tabella di valutazione dei rischi allegata al Piano Triennale Anticorruzione e pubblicata *online* rappresenta uno strumento fondamentale anche ai fini della prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, individuando dettagliatamente i "Macro Processi", i "processi", i "sub processi", le "attività", le aree e le strutture coinvolte, i tipi di reato associati, i rischi e i presidi attuati.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rinviando nel dettaglio all'Allegato 4B al PTPCT pubblicato in Società Trasparente, sottosezione di secondo livello Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza <https://www.laziocrea.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>, i Macro Processi individuati come sensibili sono i seguenti:

- acquisizione e gestione risorse umane
- approvvigionamenti di beni, servizi e lavori
- budget, bilancio e finanza
- progettazione ed erogazione servizi formativi
- assistenza tecnica fondi europei
- centro di coordinamento call europee
- progetti con la regione lazio
- erogazione di servizi di assistenza tecnica
- trattamento dati personali
- relazioni istituzionali
- relazioni sindacali
- gestione adempimenti organi societari
- smaltimento rifiuti – raee
- sicurezza sui luoghi di lavoro
- gestione sicurezza informatica
- gestione delle attività volte all'antiriciclaggio
- assegnazione contributi e sussidi
- altri servizi
- affari legali e contenzioso

4.3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, a tutti i dipendenti di LAZIOcrea nonché, in forza di apposite clausole contrattuali, ai consulenti, ai fornitori e ai partner con i quali la medesima intrattiene rapporti.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001).

Conformemente a quanto previsto nel Modello, nel Codice Etico, nei protocolli e nelle altre norme interne della Società, ivi incluso il Piano Triennale e il Sistema di Gestione certificato ai sensi della ISO 37001:2016, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che possano essere in qualche modo interpretati come proposte corruttive, atteggiamenti di favore, condotte collusive o comunque come realizzazioni o evocazioni, dirette o indirette, di vantaggi o di utilità per l'agente, per il soggetto che assume la qualifica pubblicistica o per terzi;
- b) distribuire omaggi e regali rilevanti a Pubblici ufficiali o a Incaricati di pubblico servizio, ovvero a coloro che con gli stessi hanno rapporti privilegiati o millantano di averne;
- c) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su Pubblici ufficiali o soggetti terzi in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura, sconti fiscali;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con essi costituito;
- i) riconoscere, in favore dei Fornitori, Società Collegate, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- l) assumere soggetti su indicazione di clienti pubblici e privati di LAZIOcrea;
- m) accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;
- n) prospettare od offrire alle pubbliche amministrazioni lo svolgimento di prestazioni che la Società non sia in grado di svolgere adeguatamente;
- o) richiedere alle Pubbliche Amministrazioni il pagamento di prestazioni di cui non sia stata preventivamente verificata la corretta e regolare esecuzione;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

p) accertare il corretto adempimento delle obbligazioni oggetto dei contratti stipulati con le PP.AA.:

q) violare le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle procedure aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'espressa autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa;
- tutti i dipendenti dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Agenti, Consulenti esterni, Fornitori devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione e dei tempi di esecuzione;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, ovvero conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni o sconti fiscali di varia natura devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non risulta adeguatamente documentato e autorizzato;
- tutti i dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte, in particolare, nell'ambito dei Processi Sensibili;
- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e di competenza del professionista/collaboratore sulla base di un processo decisionale che garantisca il più possibile la segregazione dei compiti e delle responsabilità nella gestione del relativo rapporto, nel rispetto dei Regolamenti e delle procedure in tema di approvvigionamento;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché la dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e le conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori devono essere approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- ogni prescrizione contenuta nei bandi di gara e nei successivi contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni deve essere rispettata, senza alcuna possibilità di eccezione (salvo casi particolari concordati formalmente con l'Amministrazione). Particolare riguardo dovrà essere dato ai divieti di cessione del contratto e alle norme in materia di subappalto;
- nei limiti in cui la legge, il bando di gara e il contratto ammettano il ricorso al subappalto, dovranno essere rispettate le modalità e i limiti previsti dalla legge. È sempre vietata ogni forma di subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del servizio affidato.

4.4. Regole specifiche di condotta

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono attualmente regolamentate, oltre che da quanto riportato nel presente Modello e nei suoi allegati, anche dalle procedure, policy, istruzioni e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti, senza che ciò costituisca modifica del Modello. Le predette procedure sono portate a conoscenza di tutti i Destinatari.

In particolare, i presidi volti a impedire la commissione di reati contro la P.A. sono i seguenti:

- PTPCT e relativi allegati;
- Codice Etico;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016 e relativi allegati;
- Sistema dei controlli interni;
- PGPC_530 Procedura Ruoli, Responsabilità e Autorità nell'Organizzazione;
- PGPC_533 Procedura Delega per l'assegnazione di responsabilità al personale;
- PGPC_620 Procedura Obiettivi per la prevenzione della corruzione;
- PGPC_722 Procedura Procedure di assunzione;
- PGPC_730 Procedura Consapevolezza e formazione;
- PGPC_740 Procedura Gestione flussi comunicativi;
- PGPC_750 Procedura Informazioni documentate;
- PGPC_820 Procedura Due Diligence;
- PGPC_830 Procedura Controlli finanziari;
- PGPC_840 Procedura Controlli non finanziari;
- PGPC_850 Procedura Attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione da parte dei soci in affari;
- PGPC_860 Procedura Impegni per la prevenzione della corruzione;
- PGPC_870 Procedura Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- PGPC_890 Procedura Segnalazione di illeciti;
- PGPC_8100 Procedura Indagini e gestione della corruzione;
- PGPC_910 Procedura Monitoraggio, misurazione ed analisi;
- PGPC_920 Procedura Audit interno;
- PGPC_930 Procedura Riesame della Direzione;
- PGPC_940 Procedura Riesame della Funzione di Conformità;
- PGPC_1010 Procedura Non conformità ed azioni correttive;
- PGPC_1020 Procedura Miglioramento continuo;
- Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni;
- Regolamento incentivi per funzioni tecniche;
- Regolamento in materia di reclutamento di personale, progressioni di carriera e conferimento di incarichi;
- Regolamento sul procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi sulla trasparenza;
- Regolamento comunicazione;
- Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti formativi;
- Procedura per lo studio di fattibilità e l'elaborazione del preventivo economico-finanziario di nuovi servizi richiesti dalla regione lazio;
- Regolamento sull'accesso agli atti e documenti aziendali;
- Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Regolamento per la gestione dell'albo fornitori di LAZIOcrea S.p.A.;
- Regolamento per il conferimento di incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio a legali esterni alla società;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e relative procedure ed istruzioni operative.

5. Reati informatici

5.1 Le fattispecie di reato informatiche realizzabili

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, e alla luce dell'attività svolta da LAZIOcrea, sono stati ritenuti sensibili i delitti previsti dall'art. **24-bis** ("reati informatici").

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

In primo luogo, la disposizione prevede la punibilità per gli enti per il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art **615 ter** c.p.), norma che sanziona chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

L'art **615 quater** c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici) sanziona la condotta di chiunque "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". La norma reprime anche il semplice possesso di uno dei dispositivi o mezzi sopraccitati, purché sussista l'intenzione di usarlo al fine di commettere uno delle azioni più innanzi indicate. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il delitto in esame è assorbito in quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, del quale il primo costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, ove il secondo risulti contestato, procedibile e integrato nel medesimo contesto spaziotemporale in cui fu perpetrato l'antefatto e in danno dello stesso soggetto (Cass., sez. II, 14/01/2019, n. 21987).

Il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art **615 quinquies** c.p.) sanziona la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La norma sanziona l'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, la detenzione, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti di attentato all'integrità dei dati e dei sistemi, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico.

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche è sanzionato dall'art **617 quater** c.p. La norma sanziona "chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe" (primo comma), così come "chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma" (secondo comma).

Al contempo, l'art. **617-quinquies** c.p., rubricato "detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche", sanziona "chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”.

I reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (artt. **635 bis e 635 ter**, c.p.) sanzionano invece la condotta di attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatta intenzionalmente e senza autorizzazione.

Il reato si perfeziona con la semplice condotta atta a danneggiare, per tale ragione, la responsabilità dell'Associazione si configura con il semplice interesse di questo.

In modo non dissimile gli artt. **635 quater e 635 quinquies** (danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) fanno riferimento all'attentato all'integrità dei sistemi, che si concretizza in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici.

Il reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. **640 quinquies** c.p.) sanziona la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

L'art **491 bis c.p.** mira alla repressione delle falsificazioni informatiche, cioè l'introduzione, l'alterazione, la cancellazione, la soppressione intenzionale e senza diritto di dati informatici non autentici, in un documento informatico pubblico o privato, con l'intenzione che essi siano usati ai fini legali come se fossero autentici.

Il **Decreto-legge 105/2019**, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” e convertito con modificazioni dalla Legge 133/2019, ha inserito all'interno dell'art. 24 bis il delitto previsto dall'**art. 1, comma 11**, dello stesso Decreto. Tale delitto sanziona “Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto”.

5.2 Processi sensibili e obiettivi delle presenti disposizioni

L'attività effettuata da LAZIOcrea S.p.A. comporta un fisiologico rischio di commissione di reati informatici, soprattutto nell'ambito dei servizi svolti per conto della Regione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

In tal senso, LAZIOcrea ha adottato da molti anni un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (di seguito denominato SGSI) definito secondo regole e criteri previsti dalle “best practice” e dagli standard internazionali di riferimento, certificato in conformità ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO/IEC 27001:2014, che rappresenta uno scudo essenziale anche in tema di responsabilità da reato degli enti. È infatti evidente come il sistema di gestione adottato cerchi di tutelare l’ente non solo dai comportamenti dolosi commessi nell’interesse di LAZIOcrea, ma anche da comportamenti colposi e/o dolosi da parte di terzi tesi a creare un danno alla Società stessa.

L’implementazione del SGSI è in linea con la compliance a leggi e regolamenti e ai principi di Data Protection di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. La sicurezza delle informazioni, infatti, ha come obiettivo primario la protezione dei dati e degli elementi del sistema informativo responsabile della loro gestione.

Per LAZIOcrea, la sicurezza delle informazioni è fattore irrinunciabile per la protezione del proprio patrimonio informativo e quello dei propri Clienti ed è per questo che all’interno dell’azienda è posta particolare attenzione ai temi riguardanti la sicurezza durante il ciclo di vita di progettazione, sviluppo, erogazione e manutenzione dei propri servizi/prodotti, ritenuti bene primario dell’azienda.

In particolare, perseguire la sicurezza delle informazioni significa definire, conseguire e mantenere le seguenti proprietà delle stesse:

- Riservatezza: assicurare che l’informazione sia accessibile solamente ai soggetti e/o ai processi debitamente autorizzati;
- Integrità: salvaguardare la consistenza dell’informazione da modifiche non autorizzate;
- Disponibilità: assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e agli elementi architettonici associati quando ne fanno richiesta.

La Politica per la sicurezza delle informazioni è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con l’Azienda e a tutti coloro che ne facessero richiesta attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo <https://www.LAZIOcrea.it/sgsi-iso-iec-270012014>.

Rinviando nel dettaglio al rapporto di *Risk assessment*, i Macro Processi individuati come sensibili sono i seguenti:

- erogazione di servizi di assistenza tecnica
- trattamento dati personali
- acquisizione e gestione risorse umane
- gestione sicurezza informatica
- approvvigionamenti di beni, servizi e lavori
- budget, bilancio e finanza
- progettazione ed erogazione servizi formativi
- assistenza tecnica fondi europei
- centro di coordinamento call europee
- progetti con la regione lazio

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- gestione adempimenti organi societari
- smaltimento rifiuti – raee
- gestione delle attività volte all’antiriciclaggio
- assegnazione contributi e sussidi
- affari legali e contenzioso

5.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano, in via diretta, a tutti i dipendenti di LAZIOcrea nonché, in forza di apposite clausole contrattuali, ai consulenti, ai fornitori e ai partner con i quali la medesima intrattiene rapporti:

- È obbligatorio rispettare le indicazioni contenute nel Manuale del Sistema per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni, certificato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2014, dei relativi allegati e di tutte le procedure volte alla tutela della sicurezza informatica (a titolo solo esemplificativo, “vademecum sul phishing”, “Azioni di contrasto alla diffusione di malware”, “Raccomandazioni su smart working e cyber security”, etc.);
- È obbligatorio attenersi alle Linee Guida sul Modello Organizzativo Privacy di LAZIOcrea S.p.A. e alle policies, istruzioni e procedure facenti parti dello stesso;
- È obbligatorio rispettare le autorizzazioni di accesso secondo quanto disposto dagli Amministratori di Sistema, accedendo e mantenendosi nei sistemi informativi nei soli limiti e per i soli scopi consentiti. A tal fine, LAZIOcrea, in conformità alla normativa di settore nonché ai Sistemi di Gestione Aziendali in essere, ha adottato, per la gestione degli accessi logici ai sistemi informativi, delle politiche al fine di impedire accessi non autorizzati;
- Ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo (evitando, quindi, di compiere quei comportamenti vietati dalle regole di cui LAZIOcrea si è dotata, come tali previste nelle procedure interne);
- Tutti i dipendenti di LAZIOcrea sono tenuti a seguire le condizioni di utilizzo del software e il rispetto delle licenze, nonché le procedure in tema di gestione delle password;
- Per l’accesso alla rete/servizi ciascun utente deve essere in possesso della specifica credenziale di autenticazione. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello assegnato. Le parole chiave d’ingresso alla rete e ai programmi sono segrete e vanno comunicate e gestite secondo le procedure impartite. Le cartelle utenti presenti nei server sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- In riferimento alla regolamentazione del software sulle postazioni di lavoro, tutti i dipendenti di LAZIOcrea sono tenuti a seguire le condizioni di utilizzo del software e il rispetto delle licenze;
- In applicazione del principio di necessità, i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati, già in origine, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di informazioni relative a clienti identificabili. Il trattamento di dati personali relativi ai clienti non è lecito se le finalità del trattamento, in particolare nel caso di profilazione, possono essere perseguite con dati anonimi o solo indirettamente identificativi;
- Nel rispetto del principio di proporzionalità, tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- Il trattamento dei dati è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice e/o il GDPR prevede espressamente;
- Le finalità perseguite dal trattamento devono essere determinate, esplicitate e legittime.

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dagli specifici Protocolli:

- a) attenersi alle policy adottate dalla Società a tutela dei diritti di proprietà industriale della Società e per il pieno rispetto di quelli dei terzi, nonché in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza delle informazioni;
- b) astenersi dal tenere comportamenti, attivi o omissivi, tali da integrare direttamente le fattispecie previste dai suddetti reati di criminalità informatica, ovvero destinati a favorire la commissione di reati di criminalità informatica ad opera di terzi;
- c) rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- d) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori/clienti;
- e) adeguare costantemente l'organizzazione aziendale e i servizi offerti alla clientela agli standard di sicurezza informatica richiesti dalle normative di settore e dalle best practice di riferimento;
- f) rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati previste dal Reg. UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003;
- g) informare tempestivamente gli organi aziendali competenti di ogni problematica suscettibile di incidere sul corretto funzionamento dei sistemi informatici, sul corretto utilizzo dei dati in essi contenuti o sulla tutela dei diritti dei terzi;
- h) collaborare ad ogni eventuale accertamento giudiziario o amministrativo, astenendosi dal divulgare notizie coperte da segreto a terzi;
- i) verificare che le società incaricate dell'assistenza informatica garantiscano adeguatamente che i programmi utilizzati siano originali e dotati delle licenze necessarie;

5.4. Regole specifiche di condotta

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono attualmente regolamentate, oltre che da quanto riportato nel presente Modello e nei suoi allegati, anche dalle procedure, policy, istruzioni e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti, senza che ciò costituisca modifica del Modello. Le predette procedure sono portate a conoscenza di tutti i Destinatari.

In particolare, i presidi volti ad impedire la commissione di reati informatici sono i seguenti:

- Codice Etico;
- Regolamenti aziendali;
- Politica del sistema di gestione e Manuale del Sistema per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni, certificato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2014, dei relativi allegati e di tutte le procedure volte alla tutela della sicurezza informatica;
- Manuale della Sicurezza;
- Framework per il ciclo di sviluppo sicuro del software s-sdlc;
- Contrasto alle campagne di smishing;
- Linea guida per lo sviluppo sicuro;
- Linea guida per software applicativo sicuro;
- Flusso Segnalazioni SOC e Comunicazioni di Sicurezza;
- Processo e politica per la gestione dei Vulnerability assessment e dei penetration test;
- Politiche generali di Cyber Security;
- Vademecum sul phishing;
- Azioni di contrasto alla diffusione di malware;
- Raccomandazioni su smart working e cyber security;
- Linee Guida sul Modello Organizzativo Privacy di LAZIOcrea S.p.A. ed alle policies, istruzioni e procedure facenti parti dello stesso;
- Adozione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- Adozione del Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR;
- Nomina di un DPO e adozione di un organigramma privacy;
- Procedura di *Data breach* e di Valutazione di impatto;
- Procedura di *privacy by design e by default*;
- Regolamento sull'accesso agli atti e documenti aziendali;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e relative procedure ed istruzioni operative.

6. I delitti di criminalità organizzata

6.1 Le fattispecie di reato previste in tema di criminalità organizzata

L'inclusione dei delitti in oggetto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è stata voluta quale ulteriore (per quanto residuale) strumento di lotta alla criminalità organizzata.

I delitti di criminalità organizzata, previsti dall'art. 24 ter d.lgs. 231/2001 sanzionano, in via generale e sotto qualsiasi forma e scopo, l'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e seguenti, e in particolare: il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.); l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 1990, n. 309). Sono inoltre sanzionati come delitti di criminalità organizzata tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni illecite.

Sono sanzionati, altresì, lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

Il rischio in astratto più elevato riguarda esclusivamente il delitto di **"associazione per delinquere"**, reato che si realizza "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti". Elementi impliciti di fattispecie sono la sussistenza di una struttura organizzativa pur minima in grado di realizzare gli scopi criminosi programmati, l'indeterminatezza del programma criminoso (che, unitamente al profilo della stabilità e permanenza dell'accordo criminoso, permette di distinguere la fattispecie in esame dal concorso di persone), la sussistenza della *affectio societatis* in capo ai partecipanti. Alla luce della carenza di tipicità della fattispecie, la norma potrebbe essere astrattamente realizzabile – piuttosto che in ambiti puramente interni – nelle attività caratterizzate da un contatto frequente o continuativo con terze parti, creando organizzazione parallele – magari sfruttando proprio i poteri societari – funzionali a commettere reati già considerati dalla Parte speciale (in particolar modo, reati contro la p.a., di riciclaggio, tributari o societari).

Gli unici altri reati considerati come potenzialmente applicabili sono quelli connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, seppur il rischio appaia anche astrattamente basso. Si tratta in particolare:

- del reato di cui all'art. 416-bis c.p. (**Associazione per delinquere di stampo mafioso**), norma che nel sanzionare *"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone"* specifica (comma terzo) che *"L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”;

- del reato di **scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.), che sanziona “*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa*”. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi precedenti;

- nei reati caratterizzati dalla sussistenza della **circostanza aggravante del metodo mafioso**, attualmente prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. (“*delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*”).

6.2. Processi sensibili e obiettivi delle presenti disposizioni

La valutazione del rischio inerente alle fattispecie in esame, di per sé ovviamente estranee al contesto di riferimento, assume caratteristiche per certi versi peculiari rispetto alla comune individuazione di specifiche attività sensibili, come tali meritevoli di un'adeguata proceduralizzazione. In questo caso, il punto di riferimento della valutazione preventiva richiesta risulta, infatti, costituito da una variabile esogena, del tutto estranea al comune funzionamento dell'ente societario, ovvero dal concreto sviluppo di alcune organizzazioni criminali sempre più strutturate, capaci quindi di incutere un serio timore nei loro interlocutori e interessate al contempo a ritagliarsi un ruolo crescente anche nell'ambito di attività di per sé stesse lecite, talvolta sfruttando eventuali relazioni indebite intrattenute con esponenti politici, con soggetti operanti per conto dei committenti o delle autorità amministrative di controllo ovvero con specifici fornitori o subappaltatori dell'ente. Occorre infatti sottolineare che il territorio della Regione Lazio è caratterizzato dalla presenza di gravi infiltrazioni di stampo mafioso, come sottolineato all'interno del volume “Mafie nel Lazio”. Secondo il rapporto, nel Lazio le organizzazioni criminali si presentano con il volto violento dei clan e con la forza “criminale-impresoriale” rappresentata dai loro capitali sporchi. Si tratta di una “presenza plurima e diversificata a carattere sicuramente non monopolistico”. Non c'è infatti un soggetto in posizione di forza e quindi di preminenza sugli altri ma sullo stesso territorio convivono e interagiscono diverse organizzazioni criminali, innanzitutto gruppi che costituiscono proiezioni delle mafie tradizionali. Insieme a queste proiezioni sullo stesso territorio coesistono inoltre gruppi criminali che danno vita a proprie associazioni di matrice autoctona accomunate dall'utilizzo del cosiddetto metodo mafioso”. Il sistema è “complesso” e opera da e verso la Capitale, cuore

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

operativo delle reti criminali che attraversano il Lazio. Roma rappresenta uno snodo importante per tutti gli affari leciti e illeciti: le organizzazioni criminali tradizionali (soprattutto ndrangheta e camorra) da lungo tempo acquisiscono, anche a prezzi fuori mercato, immobili, società ed esercizi commerciali nei quali impiegano ingenti risorse economiche provenienti da delitti. I soldi guadagnati con la droga o con altre attività illecite o criminali sono immessi nell'economia legale nel tentativo di riciclarli, di nascondere e far disperdere la loro origine. Il pericolo è quello di "una progressiva contaminazione del tessuto produttivo in cui operano le imprese legali che rappresentano la maggioranza delle imprese presenti nella nostra Regione".

La Regione Lazio ha intrapreso in questi anni numerosi percorsi volti a contrastare l'avanzata del fenomeno criminale lavorando sulla formazione alla legalità, costituendosi parte civile in tutti i processi di mafia, avviando riforme e procedure sulla trasparenza e investendo nella digitalizzazione dei procedimenti amministrativi che rendano sempre più impermeabile l'Istituzione regionale alle mafie e alla corruzione.

A fronte di un rischio siffatto, la rilevanza economica dell'attività svolta dall'ente e la sua connotazione "pubblica" costituiscono uno specifico motivo di attrattiva per le organizzazioni criminali, per contrastare il quale è necessario implementare adeguati "anticorpi" all'interno dell'organizzazione aziendale.

In questi termini, il Modello di Organizzazione e di Gestione – inserito nell'ambito del più ampio sistema di gestione dei rischi adottato dalla Società – mira a favorire una ferma e immediata capacità di reazione in presenza di ipotetici tentativi di contatto da parte delle organizzazioni criminali.

Al contempo, nell'ipotesi in cui gli eventuali tentativi effettuati dalle organizzazioni criminali possano effettivamente consentire la realizzazione di un effettivo "contatto", destinato in qualche modo a manifestarsi concretamente nell'attività societaria, il Modello di Organizzazione e di Gestione mira inoltre a far emergere quanto verificatosi il più velocemente possibile, proprio attraverso la previa selezione dei propri aventi causa, l'adeguata proceduralizzazione delle modalità di contrattualizzazione dei rapporti con gli stessi terzi, la trasparente gestione dei rapporti contrattuali e delle risorse finanziarie dell'ente e la tempestiva segnalazione di qualsivoglia segnale di allarme.

Rinviando nel dettaglio al rapporto di *Risk assessment*, i Macro Processi individuati come sensibili sono i seguenti:

- acquisizione e gestione risorse umane
- approvvigionamenti di beni, servizi e lavori
- budget, bilancio e finanza
- progettazione ed erogazione servizi formativi
- assistenza tecnica fondi europei
- centro di coordinamento call europee
- progetti con la regione lazio

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- relazioni istituzionali
- relazioni sindacali
- gestione adempimenti organi societari
- gestione delle attività volte all'antiriciclaggio
- assegnazione contributi e sussidi
- affari legali e contenzioso

6.3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, a tutti i dipendenti di LAZIOcrea, nonché, in forza di apposite clausole contrattuali, ai consulenti, ai fornitori e ai partner con i quali la medesima intrattiene rapporti.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 ter).

Conformemente a quanto previsto nel Modello, nel Codice Etico, nei protocolli e nelle altre norme interne della Società, ivi incluso il Piano Triennale e il Sistema di Gestione certificato ai sensi della ISO 37001:2016, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- fornire, direttamente o indirettamente, risorse economiche o opportunità di lavoro a soggetti che perseguono, personalmente o in qualità di semplici prestanome, finalità connesse ad attività criminali organizzate o transnazionali, agevolandoli in qualunque modo nel perseguimento dei loro obiettivi;
- istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;
- effettuare prestazioni in favore di terzi, italiani o stranieri, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi, italiani o stranieri, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle black list internazionali;
- violare le prescrizioni contenute nelle procedure aziendali, soprattutto in materia di approvvigionamento, qualifica e selezione dei fornitori;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- violare le prescrizioni, le procedure, le istruzioni operative contenute nel Sistema di Gestione certificato ai sensi della ISO 37001:2016;
- violare le prescrizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- violare i Regolamenti aziendali.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-ter del D.lgs. n. 231/01, la Società adotta norme di comportamento e regole improntate a:

- 1) verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario o erogante e della relativa somma di denaro;
- 2) verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- 3) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, subappaltatori e partners commerciali/finanziari;
- 4) verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi e aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- 5) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 6) espletare gli opportuni controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie;
- 7) effettuare periodici controlli interni sulla tesoreria;
- 8) adottare adeguati programmi di formazione del personale;
- 9) fare in modo che i rapporti con la Pubblica Amministrazione avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- 10) garantire che gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Agenti, Consulenti esterni, Fornitori siano redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione e dei tempi di esecuzione;
- 11) fare in modo che ogni pagamento sia effettuato solo se adeguatamente documentato e autorizzato.

6.4. Regole specifiche di condotta

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono attualmente regolamentate, oltre che da quanto riportato nel presente Modello e nei suoi allegati, anche dalle procedure, policy, istruzioni e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti, senza che ciò costituisca modifica del Modello. Le predette procedure sono portate a conoscenza di tutti i Destinatari.

In particolare, i presidi che – direttamente o strumentalmente – sono volti a impedire la commissione di reati di criminalità organizzata sono i seguenti:

- PTPCT e relativi allegati;
- Codice Etico;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016 e relativi allegati, ivi comprese le Procedure già richiamate nei reati contro la p.a.;
- Sistema dei controlli interni;
- Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni;
- Regolamento incentivi per funzioni tecniche;
- Regolamento in materia di reclutamento di personale, progressioni di carriera e conferimento di incarichi;
- Regolamento sul procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi sulla trasparenza;
- Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti formativi;
- Procedura per lo studio di fattibilità e l'elaborazione del preventivo economico-finanziario di nuovi servizi richiesti dalla regione lazio;
- Regolamento sull'accesso agli atti e documenti aziendali;
- Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Regolamento per la gestione dell'albo fornitori di LAZIOcrea S.p.A.;
- Regolamento per il conferimento di incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio a legali esterni alla società;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e relative procedure ed istruzioni operative.

7. I reati societari

7.1 Le fattispecie di reati societari previste dal Decreto

La punibilità dell'ente per i reati societari è prevista dall'art. **25 ter** del Decreto, che individua le fattispecie criminose la cui commissione può dar luogo alla responsabilità della Società.

Il reato di false comunicazioni sociali (art. **2621 c.c.**) si realizza allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Le falsità o le omissioni delle informazioni devono concernere, ai sensi degli artt. 2621 e ss., i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e possono concernere anche beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

È opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 2423 c.c. il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Da parte della dottrina, si ritiene che nella definizione di «comunicazioni sociali» siano comprese anche le dichiarazioni versate in atti contabili al fine di alterare fraudolentemente la realtà, mentre altra dottrina si esprime in termini dubitativi, osservando che, allo stato, la figura delle «comunicazioni sociali» non risulti affatto definita, di talché sussisterebbe il dubbio se falsità contenute nel libro giornale o negli atti contabili, ritenuti comunicazioni sociali dalla giurisprudenza precedente la riforma, assumano rilevanza penale.

Quali esempi di fatti integranti i reati in esame si possono citare, tra l'altro, laddove i relativi dati siano stati trasferiti nelle «comunicazioni sociali»: vendite fittizie di beni o fittizie erogazioni di servizi, con emissione di false fatture, falsificazione delle quantità e dei prezzi o loro sottofatturazione con ristorno della differenza; vendite di beni o cessione di partecipazioni o altri strumenti finanziari a prezzi di favore o comunque inferiori al valore effettivo a un terzo intermediario, rivendita da parte di costui e riaccredito della differenza; emissione di false fatture o utilizzo di fatture fittizie per prestazioni di servizi; mancata contabilizzazione di vendite effettuate o servizi prestati (fatturati o non fatturati) o di acquisti; acquisti apparenti o fittizi di beni o servizi; in caso di costituzione o aumento del capitale, conferimenti di beni il cui valore sia inferiore a quello per il quale vengono emesse le azioni o le quote della società cui il bene è conferito; conferimenti di beni dissimulanti vendite (la società, che intende conferire beni a valore superiore a quello di mercato alla controllata, simula la vendita di beni, incassandone fittiziamente il prezzo e versandolo alla controllata a titolo di aumento del capitale); acquisto di azioni proprie con corresponsione ai soci di un prezzo superiore a quello effettivo e ristorno alla società della differenza; distribuzione simulata di utili; sovrastima del valore delle immobilizzazioni, materiali o immateriali, o sottostima delle quote di ammortamento delle stesse.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La giurisprudenza di legittimità, con espresso riferimento al c.d. “falso valutativo” (la cui rilevanza penale è stata posta in discussione a seguito della riforma della fattispecie in esame con L. 69 del 2015) ha chiarito che «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni” (Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 maggio 2016, n. 22474).

L’art. **2622 c.c.** sanziona, con una pena più severa, il falso in bilancio concernente le “società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea”.

L’art. **2621-bis c.c.**, invece, prevede una pena più mite per le false comunicazioni “di lieve entità”, valutate alla luce della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”. La medesima pena è applicabile per le imprese non soggette a fallimento per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1 R.D. 267/1942, e in tale ultimo caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

I reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.), di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) sono tutti reati propri: possono essere commessi solo dagli amministratori e, per quanto concerne l’ultimo, dagli amministratori e dai soci conferenti.

Il delitto di cui all’art. **2626 c.c.** sanziona due diverse condotte: la restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti ai soci e la liberazione di costoro dall’obbligo di conferimento, siano esse reali o simulate (ad esempio, nel primo caso, attraverso la concessione di prestiti fittizi o contratti di scambio sperequati in danno della società, oppure, nel secondo caso, attraverso la compensazione del debito del socio relativo al conferimento con un credito sociale fittizio).

La condotta assume rilevanza penale solo quando la restituzione o il conferimento avvengano al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Si segnala che il codice civile disciplina i casi di riduzione del capitale sociale, per le S.p.A., agli artt. 2413, 2445, 2446 e 2447 c.c. Il successivo reato di cui all’art. **2627 c.c.** (illegale ripartizione degli utili e delle riserve) si configura in caso di ripartizione da parte degli amministratori di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di ripartizione, sempre da parte degli amministratori, di riserve, anche costituite con utili, non distribuibili per legge. È prevista quale causa estintiva del reato la restituzione o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

Le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante sono disciplinate dall’art. **2628 c.c.**, che sanziona penalmente la condotta degli amministratori, i quali acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, al di fuori dei casi consentiti ex lege.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

È inoltre necessario, ai fini del perfezionamento del delitto, che la condotta sopra descritta abbia provocato una lesione del capitale sociale o delle riserve. Anche per questo reato, la legge prevede quale causa estintiva la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

La tutela dei creditori sociali è espressamente protetta dall'art. **2629 c.c.** (operazioni in pregiudizio dei creditori), ai sensi del quale è punita la condotta degli amministratori, i quali effettuino riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni. Ai fini dell'integrazione del reato, occorre che ciò sia commesso in violazione delle disposizioni legali a tutela dei creditori e che a costoro sia derivato un danno.

Sempre a tutela del capitale sociale, l'art. **2632 c.c.** disciplina penalmente i casi di formazione fittizia del capitale ad opera degli amministratori e dei soci conferenti. La fattispecie delittuosa si configura allorché il capitale sociale venga formato o aumentato fittiziamente mediante: l'attribuzione di azioni o quote sociali ad una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Il reato di impedito controllo (art. **2625 c.c., comma 2**) si perfeziona mediante la condotta di impedimento o di ostacolo da parte degli amministratori allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione che legalmente sono attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. È necessario che l'impedimento o l'ostacolo sia posto in essere attraverso l'occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici. Laddove i soci non abbiano subito un danno, l'illecito è amministrativo e non sussiste per l'ente responsabilità ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto con la L. 190/2012 che ha modificato l'art. **2635 c.c.**, successivamente novellato dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Il reato si perfeziona quando coloro che esercitano funzioni direttive, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È prevista dal secondo comma una diminuzione di pena nel caso in cui il delitto sia commesso dal "sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma", mentre il terzo comma del reato estende la responsabilità al corruttore ("Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma").

L'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, analogamente a quanto previsto in materia di delitti contro la p.a. Il primo comma dell'art. **2635-bis** sanziona infatti "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata”.

Il delitto di illecita influenza sull'assemblea (art. **2636 c.c.**) si verifica nel caso in cui chiunque (quindi non soltanto soggetti qualificati) determina la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti. Il dolo è specifico, in quanto la norma prevede che il soggetto attivo agisca allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il reato di aggio, (art. **2637 c.c.** così come modificato dalla Legge comunitaria 2004), può essere commesso da «chiunque» e si perfeziona attraverso tre diverse condotte: il diffondere notizie false, il porre in essere operazioni simulate, il porre in essere altri artifici concretamente idonei a causare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o ad incidere significativamente sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

L'oggetto materiale cui il reato di aggio si riferisce sono gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Quando il reato in esame si riferisce a titoli quotati trovano applicazione le norme del TUF.

Realizzano il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. **2638 c.c.**) gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e tutti quegli altri soggetti per legge sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza (ad esempio: CONSOB, ISVAP, BANCA D'ITALIA) o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali espongono fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, oppure occultano con altri mezzi fraudolenti, totalmente o parzialmente, fatti la cui comunicazione è necessaria.

I veicoli informativi contemplati dalla norma sono costituiti dalle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza; l'esposizione e l'occultamento devono concernere fatti riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Occorre che la condotta sopra descritta sia stata attuata al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

È inoltre previsto che si rendano responsabili del delitto in esame (comma 2) i medesimi soggetti laddove consapevolmente ostacolano le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle citate autorità.

Il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. **2633 c.c.**), come può evincersi dalla rubrica, può essere commesso solo dai liquidatori e si perfeziona mediante la ripartizione dei beni sociali fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme a ciò necessarie.

Per l'integrazione del reato occorre il danno ai creditori. Se detto danno viene risarcito prima del giudizio, il reato si estingue.

Il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. **2629 bis c.c.**) ha come soggetti attivi gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), ovvero di un soggetto sottoposto a

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

vigilanza (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391. Quest'ultima norma prevede che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, mentre se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi appena presentati la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Infine, per effetto dell'art. 55 del d.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023, è entrato in vigore, dopo la lettera s-bis), una nuova lettera "s-ter)" dell'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001, la quale ha introdotto la punibilità per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019. L'ampliamento della responsabilità si collega alla contestuale introduzione del delitto di cui all'art. **54 d.lgs. 19/2023** ("False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"), avente ad oggetto falsità o omissioni connesse alla dichiarazione necessaria per procedere alla fusione transfrontaliera nei casi previsti dall'art. 29 dello stesso provvedimento.

7.2. Processi sensibili e obiettivi delle presenti disposizioni

La tipologia dei reati in oggetto è di particolare rilevanza sia per la frequenza di attività che espongono a rischio la Società, sia per la molteplicità degli interessi che si vuole proteggere, quali la tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, dei diritti e della facoltà dei soci, dei legittimi interessi dei creditori, etc.

Oltre alla corretta gestione societaria, con particolare riferimento alla trasparenza delle relative informazioni e alla salvaguardia del capitale sociale, i reati in esame chiamano in causa anche le possibili interferenze indebite con le decisioni di altri enti costituiti in forma societaria mediante promesse di denaro o altra utilità, come avviene nel caso della c.d. corruzione tra privati, rispetto alla quale peraltro i presidi già adottati contro la corruzione (Piano Triennale e il Sistema di Gestione certificato ai sensi della ISO 37001:2016) costituiscono un presidio fondamentale.

Rinviando nel dettaglio al rapporto di *Risk assessment*, i Macro Processi individuati come sensibili sono i seguenti:

- acquisizione e gestione risorse umane
- approvvigionamenti di beni, servizi e lavori
- budget, bilancio e finanza
- assistenza tecnica fondi europei
- centro di coordinamento call europee

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- progetti con la regione lazio
- relazioni istituzionali
- relazioni sindacali
- gestione adempimenti organi societari
- gestione delle attività volte all'antiriciclaggio
- assegnazione contributi e sussidi
- affari legali e contenzioso

7.3. Principi generali di comportamento

La Società si impegna a:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci, del mercato e dell'ente pubblico controllante;
- adottare misure affinché non si realizzi una indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti;
- organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto.

In particolare, nell'esercizio della loro attività in favore della Società, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole per l'affidamento di consulenze o incarichi a professionisti esterni alla Società;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare.

In tale prospettiva, è vietato/vietata:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo, a tal fine, in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;
- porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;
- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni societarie dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- esporre, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero la mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari, cagionando anche un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori;
- la restituzione, anche simulata, da parte dell'Organo Amministrativo dei conferimenti ai soci, o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi previsti dalla legge, di azioni o quote sociali, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- la condotta dell'amministratore o di un socio che ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della Società;
- la formazione o l'aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, nonché la sottoscrizione reciproca di azioni o quote e la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto;
- la diffusione di notizie false ovvero il porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione della valutazione del capitale sociale e della Società stessa;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; nonché l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Ai fini della redazione di bilanci, situazioni infra-annuali e altre comunicazioni sociali, deve essere prevista:

- l'identificazione della tipologia dei dati e/o delle informazioni da inserire e la trasmissione alle competenti funzioni aziendali;
- la formalizzazione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte della competente Funzione, volti ad assicurare la completezza e la correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dati recepito in contabilità e/o comunicato dalle competenti funzioni della Società;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili che hanno concorso alla formazione della bozza di bilancio e delle altre comunicazioni sociali di una dichiarazione attestante la veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute;
- la verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi paritari e con i conti sezionali;
- l'identificazione delle risorse interessate, dei dati e delle informazioni che le stesse devono fornire, nonché delle tempistiche, per la predisposizione del bilancio o di altra comunicazione sociale;
- la verifica della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni comunicate dalle suddette risorse e sigla sulla documentazione analizzata.

Con riferimento alla tutela dell'integrità del capitale sociale, è necessario:

- assegnare specificatamente le responsabilità decisionali e operative per l'effettuazione di attività che vengono a incidere sul capitale sociale e stabilire meccanismi di coordinamento tra le varie funzioni coinvolte;
- in occasione di un aumento di capitale, il Collegio Sindacale verifica che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenga in ottemperanza alle disposizioni richiamate dall'art. 2441 c.c. relativo all'esercizio del diritto di opzione, nonché all'art. 2525 c.c. inerente alla disciplina delle quote e azioni;
- in occasione delle riduzioni di capitale, il Collegio Sindacale verifica preliminarmente in merito alla fondatezza delle motivazioni e l'attendibilità delle evidenze portate a supporto della proposta di riduzione di capitale, l'effettività e congruità delle garanzie eventualmente stanziata su richiesta del tribunale competente a fronte di un accertato pregiudizio nei confronti dei creditori sociali, il rispetto dei limiti imposti ai sensi dell'art. 2445, comma 2, cc.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Con particolare riguardo al reato di corruzione tra privati, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di osservare i seguenti principi di comportamento:

- è necessario rispettare le norme di comportamento, i principi, le procedure e le istruzioni previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dal Sistema di gestione certificato ai sensi della ISO 37001:2016;
- nella negoziazione e stipula dei contratti devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano: iter di definizione e di attuazione delle politiche commerciali; modalità e i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; previsioni contrattuali finalizzate a garantire l'osservanza, da parte del contraente, di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività, con ulteriore definizione delle modalità di gestione di eventuali scostamenti; approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- nella gestione dei contratti devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano: la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; la verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati.
- è vietato effettuare od offrire denaro o altre liberalità finalizzate a ottenere trattamenti di favore nella conduzione di attività aziendali, incluse controparti italiane o estere che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per LAZIOcrea;
- è vietato promettere o riconoscere compensi o prestazioni in favore di fornitori, consulenti o altri partner che non trovino ragione in apposite attività richieste, incarichi da svolgere e regolarmente conseguiti secondo specifici rapporti contrattuali stipulati e approvati dall'Organo Amministrativo della Società.

7.4. Regole specifiche di condotta

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono attualmente regolamentate, oltre che da quanto riportato nel presente Modello e nei suoi allegati, anche dalle procedure, policy, istruzioni e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti, senza che ciò costituisca modifica del Modello. Le predette procedure sono portate a conoscenza di tutti i Destinatari.

In particolare, i presidi volti ad impedire la commissione di reati societari sono i seguenti:

- PTPCT e relativi allegati;
- Procure, Deleghe e disposizioni organizzative;
- Sistema dei controlli interni;
- Codice Etico;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016 e relativi allegati, ivi comprese le Procedure già richiamate nei reati contro la p.a.;
- PGPC_530 Procedura Ruoli, Responsabilità e Autorità nell'Organizzazione;
- PGPC_740 Procedura Gestione flussi comunicativi;
- PGPC_750 Procedura Informazioni documentate;
- PGPC_820 Procedura Due Diligence;
- PGPC_830 Procedura Controlli finanziari;
- PGPC_840 Procedura Controlli non finanziari;
- PGPC_850 Procedura Attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione da parte dei soci in affari;
- Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni;
- Regolamento incentivi per funzioni tecniche;
- Regolamento sul procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi sulla trasparenza;
- Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti formativi;
- Procedura per lo studio di fattibilità e l'elaborazione del preventivo economico-finanziario di nuovi servizi richiesti dalla regione lazio;
- Regolamento sull'accesso agli atti e documenti aziendali;
- Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Regolamento per la gestione dell'albo fornitori di LAZIOcrea S.p.A.;
- Regolamento per il conferimento di incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio a legali esterni alla società;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e relative procedure ed istruzioni operative;
- Gestione del Magazzino – PG11.

8. I reati in materia di sicurezza sul lavoro

8.1 Le fattispecie di reato realizzabili in ambito sicurezza sul lavoro

L'art. 25 septies prevede la responsabilità da reato dell'ente per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il soggetto attivo può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione contenute nel d.lgs. 81/2008, quale ad esempio il datore di lavoro, i dirigenti, il preposto, l'RSPP e tutti i soggetti individuati dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie di reato sono imputate a titolo di colpa specifica, ossia per la inosservanza delle norme precauzionali. Perché il fatto possa essere imputato all'ente, secondo i criteri previsti dall'art. 5, è sempre necessario che la condotta sia commessa *nell'interesse* della Società, come avviene ad esempio nel caso di risparmi di costi che abbiano comportato la mancata messa a disposizione di dispositivi di sicurezza o strumenti idonei.

Il reato di omicidio colposo, previsto dall'art. 589 c.p., sanziona la condotta di "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona". Il fatto è imputato a titolo di colpa quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) quando dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2) una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola, o infine, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

8.2. Processi sensibili e obiettivi delle presenti disposizioni

LAZIOcrea S.p.A. ha attenzione al benessere dei lavoratori. Per questa ragione adotta una politica di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia per i propri dipendenti che per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività dell'Azienda, come tali fisiologicamente esposti al rischio di infortuni sul lavoro.

Pertanto, LAZIOcrea ha deciso che la sicurezza e la salute sul lavoro diventi parte integrante della sua attività adottando volontariamente – oltre a tutte le prescrizioni previsti dal D.lgs. 81/2008 - un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) al fine di realizzare la politica e gli obiettivi di salute e sicurezza.

L'Azienda si impegna a stabilire, perseguire e migliorare tali obiettivi e, per farlo, il SGSSL individua nell'organizzazione ruoli, responsabilità, processi, procedure e risorse per attuare la politica di prevenzione dei rischi e della tutela della salute e la sicurezza, conformandosi alle normative vigenti in materia e alla norma UNI ISO 45001:2018, rispetto alla quale ha ottenuto la relativa certificazione. In tal senso, l'organizzazione deve già ritenersi di per sé stessa conforme, almeno per le parti corrispondenti, all'art.30 DLgs n.81/08.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La Politica per la sicurezza sul lavoro è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con l'Azienda e a tutti coloro che ne facessero richiesta attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://www.LAZIOcrea.it/la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro>. Gli specifici rischi connessi alle attività svolte da LAZIOcrea sono individuati puntualmente nel Documento di Valutazione dei Rischi, da intendersi quale parte integrante del Modello e redatto anche secondo le indicazioni del Manuale del Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro certificato ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018.

8.3. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici formulati nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, di procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti ed ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza eventuali violazioni delle norme definite ed ogni altra situazione di pericolo potenziale o reale da loro a qualsiasi titolo percepita;
- riportare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti e ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza eventuali violazioni delle norme definite e ogni altra situazione di pericolo potenziale o reale da loro a qualsiasi titolo percepita;
- rispettare il Manuale del Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, le procedure, le istruzioni, il DVR e tutto ciò che fa parte della POLITICA SGSSL di LAZIOcrea.

8.4. Regole specifiche di condotta

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono attualmente regolamentate, oltre che da quanto riportato nel presente Modello e nei suoi allegati, anche dalle procedure, policy, istruzioni e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti, senza che ciò costituisca modifica del Modello. Le predette procedure sono portate a conoscenza di tutti i Destinatari.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

In particolare, i presidi volti a impedire la commissione di reati societari sono i seguenti:

- Procure, Deleghe e disposizioni organizzative;
- Codice Etico;
- Manuale del Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro certificato ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018, ivi comprese procedure e istruzioni operative;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Regolamenti aziendali;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni operative.

9. I reati tributari

9.1 Le fattispecie di reati tributari previste dal Decreto

L'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito e modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso la punibilità delle persone giuridiche anche nel caso di reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000, commessi con "frode" e relativi ai documenti contabili o alla dichiarazione fiscale.

In particolare, attraverso il nuovo art. **25 quinquiesdecies**, sono stati ricompresi nel catalogo dei reati presupposto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Nel dettaglio, la **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000) sanziona "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria". La pena è maggiore nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore a euro centomila, fermo restando che – alla luce del carattere fraudolento del reato – non sono previste soglie di punibilità. L'inesistenza dell'operazione può essere tanto oggettiva (prestazione non resa o sovrappagata) quanto soggettiva (prestazione effettivamente resa ma da un soggetto differente).

La **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000) sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

La punibilità per il predetto reato, tuttavia, sussiste qualora:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in questo caso, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art. 8 D.lgs. n. 74/2000 sanziona invece l'**emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, ovvero la condotta consistente nell'emettere o rilasciare "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (primo comma). Il secondo comma dispone al riguardo che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il comma 2-bis prevede un trattamento sanzionatorio attenuato nell'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti (per periodo d'imposta) sia inferiore a euro centomila.

L'art. 10 D.lgs. n. 74/2000 prevede la fattispecie di **Occultamento o distruzione di documenti contabili**, norma che punisce la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentirne a terzi l'evasione.

L'art. 11 del Decreto, rubricato **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, punisce "chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva" (primo comma) e "chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila" (secondo comma).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Infine, il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, ha esteso la responsabilità degli enti alle ipotesi meno gravi previste dagli articoli 4 (**dichiarazione infedele**), 5 (**omessa dichiarazione**) e 10 quater (**indebita compensazione**) del D.lgs. 74/200, qualora tali delitti siano commessi “**al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro**”.

9.2. Processi sensibili e obiettivi delle presenti disposizioni

Sebbene la natura di LAZIOcrea (ente partecipato al 100% dalla Regione Lazio) sia un elemento che riduca, almeno in astratto, la ricerca di un dolo di evasione in capo ai soggetti che operano per conto della Società, nondimeno non può escludersi che i processi aziendali possano essere strumentalizzati per il raggiungimento di interessi illeciti che facciano ottenere dei vantaggi anche alla Società, con un possibile coinvolgimento della stessa.

Per tale motivo, l'ente ha ritenuto nei propri processi di considerare il rischio di commissione di tali delitti, sia in forma diretta che in forma strumentale, prevenendo misure funzionali ad ostacolarne la realizzazione.

Rinviando nel dettaglio al rapporto di *Risk assessment*, i Macro Processi individuati come sensibili sono i seguenti:

- approvvigionamenti di beni, servizi e lavori
- budget, bilancio e finanza
- assistenza tecnica fondi europei
- centro di coordinamento call europee
- progetti con la regione lazio
- relazioni istituzionali
- gestione adempimenti organi societari
- gestione delle attività volte all'antiriciclaggio
- assegnazione contributi e sussidi
- affari societari e contenzioso

9.3. Principi generali di comportamento

Per tutti i destinatari del Modello, è fatto espresso divieto di:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto;
- adottare comportamenti che sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- indicare per l'elaborazione o l'inserimento di dati dei documenti fiscali, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;
- stipulare accordi di fatto diversi da quanto risultante dal contratto, in modo da dissimulare il contraente effettivo;
- predisporre falsa documentazione, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente;
- confezionare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- utilizzare e registrare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle scritture contabili obbligatorie;
- detenere ai fini probatori nei rapporti con la Amministrazione Finanziaria fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi o attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati;
- attribuire compensi o prestazioni a soggetti esterni che non trovino giustificazione in alcun tipo di incarico affidato, nonché versare compensi per prestazioni mai svolte;
- effettuare operazioni di vendita o compiere altre operazioni fraudolente finalizzate alla sottrazione del pagamento da parte della Società delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

È fatto obbligo ai Destinatari di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di redazione, formazione e conservazione delle dichiarazioni obbligatorie, dei documenti fiscali, delle fatture e della documentazione la cui conservazione è obbligatoria;
- verificare che vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificare l'effettività della prestazione negoziale, con particolare riguardo alla congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni o di servizi per i quali è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa: gli accertamenti devono essere effettuati sia con riguardo alla effettiva erogazione della prestazione, che con riguardo alla equivalenza tra quanto indicato nei documenti contabili e quanto effettivamente nella disponibilità della Società;
- conservare la documentazione di supporto alle operazioni, secondo le procedure aziendali, documentazione che dovrà essere debitamente archiviata e conservata;
- prevedere procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- prevedere l'obbligo di verificare che all'emissione di documenti contabili corrisponda una effettiva uscita monetaria: gli out flow economici devono essere eseguiti tramite modalità che ne consentano la tracciabilità con la conseguenza che ogni movimentazione sarà corredata da documentazione che ne consentirà l'eventuale ricostruzione ex post dei flussi;
- prevedere che l'esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili avvenga solo da parte della Funzione aziendale che li ha generati o da parte di soggetti a ciò eventualmente delegati, unitamente alla tracciabilità di tali modifiche;
- porre attenzione alle modalità operative con cui si svolgono tutti gli adempimenti connessi ad entrambi i comparti delle imposte sui redditi e dell'IVA per assicurare, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, gli adeguati presidi di controllo quali tracciabilità delle attività, segregazioni dei ruoli e verifiche incrociate;
- garantire adeguati livelli autorizzativi con riferimento all'approvazione di operazioni straordinarie ovvero, esemplificativamente, in caso di cessioni di ramo d'azienda, alienazioni immobiliari, destinazione del patrimonio ad uno specifico affare, vendite di beni anche sottocosto;
- prevedere l'organizzazione di adeguati programmi di formazione, modulati in funzione dei livelli dei destinatari;
- adottare e attuare uno o più strumenti normativi e/o organizzativi, nell'ambito della negoziazione, stipula e gestione dei contratti, che prevedano a) le modalità di verifica del fabbisogno della Società con riferimento al bene, servizio o prodotto oggetto del contratto, b) criteri oggettivi sulla cui base effettuare la selezione del contraente e la valutazione delle offerte, c) le modalità e i parametri per la determinazione del prezzo valutandone la congruità rispetto ai valori di mercato al tempo dell'operazione economica, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità, prevedendo, in caso di scostamento, l'obbligo di motivazione, d) l'approvazione del contratto e della relativa documentazione fiscale da parte di adeguati livelli autorizzativi e di firma, preventivamente individuati, e) la verifica della completezza e accuratezza della fattura e/o altra documentazione fiscale rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati.

In riferimento alla gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità, la Società deve assicurare:

- che i soggetti che autorizzano la trasmissione di documentazione all'Amministrazione Finanziaria siano muniti di appositi poteri;
- il coinvolgimento di consulenti esperti per lo svolgimento delle valutazioni fiscali in sede di operazioni non ricorrenti o straordinarie;
- la documentabilità del processo di determinazione delle imposte e archiviazione della documentazione a essa relativa;
- la corretta e attenta conservazione di tutta la documentazione con valenza fiscale prevista dalla normativa vigente (fatture, dichiarazioni, libri fiscali obbligatori, contratti);
- la sottoscrizione dei modelli dichiarativi e le disposizioni di pagamento delle imposte nel sistema di procure in essere;
- la verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta;
- la verifica delle fattispecie di stralcio dei debiti e dei crediti dal bilancio ovvero di sopravvenienze attive;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- lo svolgimento di attività di verifica circa la determinazione delle imposte dirette e indirette, nonché delle relative responsabilità ivi connesse.

9.4. Regole specifiche di condotta

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono attualmente regolamentate, oltre che da quanto riportato nel presente Modello e nei suoi allegati, anche dalle procedure, policy, istruzioni e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti, senza che ciò costituisca modifica del Modello. Le predette procedure sono portate a conoscenza di tutti i Destinatari.

In particolare, i presidi volti a impedire la commissione di reati societari sono i seguenti:

- PTPCT e relativi allegati;
- Procure, Deleghe e disposizioni organizzative;
- Sistema dei controlli interni;
- Codice Etico;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016 e relativi allegati, ivi comprese le Procedure già richiamate nei reati contro la p.a.;
- PGPC_830 Procedura Controlli finanziari;
- PGPC_840 Procedura Controlli non finanziari;
- Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni;
- Regolamento incentivi per funzioni tecniche;
- Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti formativi;
- Procedura per lo studio di fattibilità e l'elaborazione del preventivo economico-finanziario di nuovi servizi richiesti dalla regione lazio;
- Regolamento sull'accesso agli atti e documenti aziendali;
- Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Regolamento per la gestione dell'albo fornitori di LAZIOcrea S.p.A.;
- Regolamento per il conferimento di incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio a legali esterni alla società;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e relative procedure ed istruzioni operative;
- Qualifica e valutazione dei fornitori – PG04;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture – PG02;
- Gestione del Magazzino – PG11.

10. I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

10.1 Le fattispecie previste dall'art. 25 octies

Il reato di **ricettazione** (art. 648 c.p.) sanziona la condotta di chiunque, senza essere concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare da altri.

Con la modifica attuata dal D.lgs. 8 novembre 2021, n.195, che ha recepito la direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stata estesa la responsabilità alle condotte di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni. L'attuale secondo comma dell'art. 648 c.p. sanziona infatti, con una pena minore, il caso in cui "il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi".

L'attuale quarto comma prevede una riduzione della pena se il fatto è di particolare tenuità.

Il reato di **riciclaggio** (art 648-bis) sanziona la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Anche in questo, il D.lgs. 195/2021 ha esteso la responsabilità – seppur in forma attenuata - alle ipotesi in cui il provento illecito provenga da delitto colposo (prima della novella legislativa, il delitto doveva essere "non colposo") o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (comma 2).

Il successivo art. 648-ter (**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**) sanziona la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'elemento differenziatore di quest'ultima fattispecie di reato rispetto al reato di ricettazione risiede principalmente nel nesso funzionale, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti. Con il D.lgs 195/2021, è stata estesa la responsabilità – seppur in forma attenuata – nel caso in cui "il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (comma 2)

Infine, con la l. 186/2014 è stata inserita la fattispecie di cui all'art. 648-ter-1 (c.d. **autoriciclaggio**), con cui è stata introdotta la responsabilità per il soggetto autore del reato presupposto, prima esclusa. Nella formula attuale, la disposizione sanziona "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, comma 2) impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il precetto penale (comma quinto) stabilisce la non punibilità delle condotte di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita, in linea con l'assunto per cui tali ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reato-base (il c.d. post factum non punibile). Il trasferimento o

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

la sostituzione dei proventi illeciti devono, infatti, essere orientati verso attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, oltre a essere *concretamente* funzionali a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

10.2. Processi sensibili e obiettivi delle presenti disposizioni

Pur a fronte della sua natura di società in house, i rilevanti interessi economici connessi all'attività di LAZIOcrea, la complessità finanziario-contabile della Società e i numerosi rapporti con controparti contrattuali determinano un fisiologico rischio di commissione dei delitti di cui all'art. 25 octies, tanto che la Società ha ritenuto correttamente di prevedere uno specifico Ufficio Antiriciclaggio e rapporti con UIF.

Per tale motivo, l'ente ha ritenuto nei propri processi di considerare il rischio di commissione di tali delitti, sia in forma diretta che in forma strumentale, prevenendo misure funzionali a ostacolarne la realizzazione.

Rinviando nel dettaglio al rapporto di *Risk assessment*, i Macro Processi individuati come sensibili sono i seguenti:

- approvvigionamenti di beni, servizi e lavori
- budget, bilancio e finanza
- progetti con la regione lazio
- relazioni istituzionali
- gestione adempimenti organi societari
- gestione delle attività volte all'antiriciclaggio
- assegnazione contributi e sussidi
- affari legali e contenzioso

10.3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001, ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare direttamente le fattispecie di reato sopra considerate;
- tali da pregiudicare la piena tracciabilità economico-finanziaria delle operazioni che coinvolgono la Società o che risultano ad esse anche indirettamente connesse;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria, che possano anche solo ingenerare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Consulenti;
- non intrattenere, in particolare, rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- segnalare ai Responsabili di funzione eventuali violazioni delle norme o eventuali operazioni insolite, che potrebbero costituire un indizio per individuare fenomeni di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- rispettare le procedure, direttive e policy aziendali, con particolare riguardo alle procedure in tema di magazzino, bilancio, approvvigionamento, gestione fornitori e cassa;
- ricostruire, a fronte di eventuali contestazioni o di fondati dubbi sulla liceità di un'operazione compiuta nell'interesse o anche solo con la partecipazione dell'ente, i flussi finanziari a essa connessa e gli eventuali proventi che ne siano derivati, al fine di poter riferire alle autorità competenti e di consentire, in ogni caso, la tempestiva assunzione delle opportune determinazioni cautelative, informando tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- osservare le direttive e le prescrizioni date dall'Ufficio Antiriciclaggio e rapporti con UIF;
- osservare particolare attenzione in merito all'utilizzo dei proventi correlati a operazioni economiche o a dichiarazioni tributarie che risultino oggetto di possibile contestazione o che siano state comunque poste in discussione sotto il profilo della loro liceità e correttezza.
- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole per l'affidamento di consulenze o incarichi a professionisti esterni alla Società;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Inoltre, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo, diretti a:

- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo nelle fasi operativo-gestionali, di controllo, di autorizzazione/approvazione;
- consentire l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati a eseguire le riconciliazioni bancarie;
- definire e segregare i compiti in modo da garantire la separazione delle attività tra soggetti deputati all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo;
- assicurare la regolarità del ciclo passivo, garantendo che ogni pagamento sia effettuato garantendo la tracciabilità e che sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi classificati come "paradisi fiscali", o in favore di Società off-shore;
- assicurare che il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- identificare l'attendibilità dei fornitori e, più in generale, dei partner commerciali e finanziari, al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi;
- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- selezionare i professionisti e partner sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;
- identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni;
- garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- attuare la costante formazione e informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- dare evidenza delle attività e dei controlli svolti;
- effettuare l'inventario degli strumenti di pagamento diversi dal contante (conti correnti, carte di credito, carte di debito, assegni et similia) utilizzati dalla Società e di quelli alla stessa intestati;
- utilizzare soltanto strumenti di pagamento diversi dal contante riferibili a istituti bancari o di credito abilitati dalle Autorità competenti a operare sul circuito nazionale;
- effettuare pagamenti in nome e per conto della Società solo ed esclusivamente attraverso strumenti di pagamento di proprietà della stessa;
- prevedere che gli strumenti di pagamento diversi dal contante possano essere utilizzati solo da specifici soggetti muniti di appositi poteri;
- garantire che i soggetti abilitati a utilizzare gli strumenti di pagamento diversi dal contante custodiscano le credenziali di accesso degli stessi senza divulgarle all'interno e all'esterno della Società;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.

10.4. Regole specifiche di condotta

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono attualmente regolamentate, oltre che da quanto riportato nel presente Modello e nei suoi allegati, anche dalle procedure, policy, istruzioni e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti, senza che ciò costituisca modifica del Modello. Le predette procedure sono portate a conoscenza di tutti i Destinatari.

In particolare, i presidi volti a impedire la commissione di reati societari sono i seguenti:

- PTPCT e relativi allegati;
- Procure, Deleghe e disposizioni organizzative;
- Sistema dei controlli interni;
- Codice Etico;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016 e relativi allegati, ivi comprese le Procedure già richiamate nei reati contro la p.a.;
- PGPC_530 Procedura Ruoli, Responsabilità e Autorità nell'Organizzazione;
- PGPC_820 Procedura Due Diligence;
- PGPC_830 Procedura Controlli finanziari;
- PGPC_840 Procedura Controlli non finanziari;
- Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni;
- Regolamento incentivi per funzioni tecniche;
- Regolamento sul procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi sulla trasparenza;
- Procedura per lo studio di fattibilità e l'elaborazione del preventivo economico-finanziario di nuovi servizi richiesti dalla regione lazio;
- Regolamento sull'accesso agli atti e documenti aziendali;
- Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Regolamento per la gestione dell'albo fornitori di LAZIOcrea S.p.A.;
- Regolamento per il conferimento di incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio a legali esterni alla società;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e relative procedure ed istruzioni operative;
- Gestione del Magazzino – PG11;
- Qualifica e valutazione dei fornitori – PG04;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture – PG02.

11. I reati contro l'amministrazione della giustizia

11.1 La fattispecie di reato prevista dall'art. 25 decies

L'art. 25 decies del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per il delitto cui all'art. 377-bis c.p. (**Induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci nei confronti dell'Autorità Giudiziaria**), secondo il quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La norma è posta a tutela del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro l'ingerenza indebita – derivante da violenza, minaccia o forme di “corruttela” – esercitata nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni ma che abbia la facoltà di non rispondere (l'imputato, l'imputato in procedimento connesso e il testimone assistito, nei limiti in cui abbiano facoltà di non rispondere). La consumazione del delitto necessita della realizzazione dell'evento, rappresentato dal silenzio o dalla falsa dichiarazione del chiamato indotto dal soggetto attivo.

11.2. Processi sensibili e obiettivi delle presenti disposizioni

Per quanto molto residuale, il delitto in esame potrebbe astrattamente trovare applicazione nelle ipotesi in cui un soggetto di LAZIOcrea – con violenza, minaccia ovvero con l'offerta o la promessa di denaro – induca una persona chiamata a deporre in un processo penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false per avvantaggiare la Società.

In tal senso, il necessario rispetto delle Leggi Anticorruzione, il radicamento del sistema di gestione, il monitoraggio dei processi sensibili (omaggi al personale, gestione del contenzioso, gestione dei flussi economici, etc.) e i presidi adottati costituiscono elementi fondamentali tali da impedire ragionevolmente la commissione di tale fattispecie.

Rinviando nel dettaglio al rapporto di *Risk assessment*, i Macro Processi individuati come sensibili sono i seguenti:

- acquisizione e gestione risorse umane;
- budget, bilancio e finanza
- gestione adempimenti organi societari
- assegnazione contributi e sussidi
- affari legali e contenzioso

11.3. Principi generali di comportamento

È fatto espresso divieto per tutti i destinatari del Modello di:

- adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-decies del Decreto;
- adottare comportamenti che sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- ostacolare, in qualunque modo, il regolare corso della giustizia;
- non intervenire in alcun modo sulle scelte dei soggetti, interni o esterni alla Società, chiamati a testimoniare e/o a rendere dichiarazioni in un procedimento penale;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- rilasciare promesse di assunzioni che non siano basate su criteri di merito, competenza, professionalità ma, diversamente, consistano in veri e propri favoritismi o forme clientelari privilegiate;
- attribuire compensi o prestazioni a soggetti esterni (ad es. consulenti, revisori o altri professionisti) che non trovino giustificazione in alcun tipo di incarico affidato, nonché versare compensi per prestazioni mai svolte;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni indebite su dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari.

11.4. Regole specifiche di condotta

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono attualmente regolamentate, oltre che da quanto riportato nel presente Modello e nei suoi allegati, anche dalle procedure, policy, istruzioni e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti, senza che ciò costituisca modifica del Modello. Le predette procedure sono portate a conoscenza di tutti i Destinatari.

In particolare, i presidi volti a impedire la commissione di reati contro la P.A. sono i seguenti:

- PTPCT e relativi allegati;
- Codice Etico;
- Sistema dei controlli interni;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016 e relativi allegati;
- PGPC_870 Procedura Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili;
- PGPC_890 Procedura Segnalazione di illeciti;
- Regolamento in materia di reclutamento di personale, progressioni di carriera e conferimento di incarichi;
- Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Regolamento per il conferimento di incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio a legali esterni alla società;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e relative procedure ed istruzioni operative.

12. I reati contro il patrimonio culturale

12.1 Le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies

L'art. 3 della legge 9 marzo 2022, n. 22 ha esteso la responsabilità degli enti ad alcuni delitti aventi ad oggetto "beni culturali", introdotti all'interno del Codice penale dal medesimo provvedimento.

In una prospettiva di maggior tutela dei beni culturali, e seguendo la direzione già tracciata dalla Convenzione di Nicosia del 19 maggio 2017, il legislatore ha da un lato inserito, nel libro II del Codice penale, il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies); dall'altro, nel catalogo dei reati presupposto sono stati aggiunti l'art. 25-septiesdecies ("Delitti contro il patrimonio culturale") e l'art. 25-duodevicies ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici").

L'art. 25-septiesdecies richiama i reati di furto di beni culturali (art. **518-bis** c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. **518-ter** c.p.), ricettazione di beni culturali (art. **518-quater** c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. **518-octies** c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. **518-novies** c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. **518-decies** c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. **518-undecies** c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. **518-duodecies** c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. **518-quaterdecies** c.p.).

Nell'art. 25-duodevicies sono, invece, richiamati i reati di riciclaggio di beni culturali (art. **518-sexies** c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. **518-terdecies** c.p.).

12.2. Processi sensibili e obiettivi delle presenti disposizioni

LAZIOcrea – in base al vigente Contratto Quadro di Servizi stipulato con la Regione Lazio - può essere individuata quale Soggetto Attuatore di "Progetti speciali per l'attuazione di interventi per il recupero, la valorizzazione e la gestione di beni immobili e del demanio culturale" nell'ambito dei fabbisogni da declinarsi nel Piano Operativo Annuale.

In particolare, il Contratto Quadro si prefigge l'obiettivo di affidare alla società in house alcuni servizi proprio nel settore dei beni culturali, tra cui il supporto tecnico amministrativo, organizzativo e gestionale, connessi all'esercizio delle funzioni amministrative regionali, ivi compresa la valorizzazione e promozione del territorio e di compendi immobiliari del patrimonio storico, artistico e culturale.

Come previsto dal vigente Statuto della LAZIOcrea S.p.A., la Società opera infatti a supporto della Regione Lazio nel campo della Cultura attraverso attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico/artistico di proprietà della Regione Lazio, nonché promuovendo e organizzando eventi e attività culturali volti alla valorizzazione e alla promozione del territorio del Lazio, programmate dall'amministrazione regionale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

In questo ambito, la Regione Lazio, con D.G.R. n. 781 del 20/12/2016 e conseguenti disposizioni attuative, ha affidato alla LAZIOcrea S.p.A., mediante la stipula di apposito contratto tra le parti, l'attuazione del "Programma degli interventi" di valorizzazione, manutenzione, ristrutturazione e restauro dei beni immobili appartenenti al Patrimonio storico, artistico e culturale regionale.

Rinviando nel dettaglio al rapporto di *risk assessment* del 1° agosto 2022 avente specificamente ad oggetto i reati in esame, i processi individuati come sensibili sono i seguenti:

- progetti con la regione lazio (Conservazione, valorizzazione e gestione di beni culturali; attività di animazione artistico-culturale; mostre; concessione utilizzo temporaneo degli spazi a privati);
- bilancio e finanza.

12.3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui alla rubrica, ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare direttamente le fattispecie di reato sopra considerate;
- tali da violare le disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004);
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- Con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ammettere all'iscrizione all'albo fornitori i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- comunicare immediatamente il rinvenimento di beni culturali alle Autorità preposte, secondo quanto previsto dal D.lgs. 42/2004 e dalla normativa applicabile;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società;
- verificare, in fase di progettazione/gestione dei lavori, la normativa in vigore e la rispondenza alla normativa urbanistico-paesaggistica;
- segnalare ai Responsabili di funzione eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite;
- rispettare il Sistema di Gestione e le procedure, istruzioni e policy aziendali.

12.4. Regole specifiche di condotta

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono attualmente regolamentate, oltre che da quanto riportato nel presente Modello e nei suoi allegati, anche dalle procedure, policy, istruzioni e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti, senza che ciò costituisca modifica del Modello. Le predette procedure sono portate a conoscenza di tutti i Destinatari.

In particolare, i presidi volti a impedire la commissione di reati contro la P.A. sono i seguenti:

- Codice Etico;
- Procure e deleghe in ambito gestione dei beni culturali;
- Sistema gestione integrato, conforme alle norme ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 e ISO/IEC 27001;
- Procedure e istruzioni operative del sistema di gestione;
- Regolamenti, con specifico riguardo al Regolamento per la corretta gestione dei beni culturali;
- Clausole contrattuali;
- Sistema dei controlli interni;
- PTPCT e relativi allegati;